

LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1979, N. 1

**Bilancio di previsione della Regione Trentino – Alto Adige
per l'esercizio finanziario 1979¹**

Art. 1

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

È approvato in Lire 30.180.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1979.

Art. 3

È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1979 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ In B.U. 25 giugno 1979, n. 31 – Numero straordinario.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1979 le somme, che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1979 le somme che si assegnano alle Province di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative, che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1979, la spesa annua di lire 60 milioni che si iscrive al cap. n. 292 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 7

La facoltà di assumere impegni a carico del capitolo di spesa n. 631 dell'esercizio finanziario 1979 è subordinata all'accertamento sul corrispondente capitolo dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 8

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 9

I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione dei capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 10

Al maggior onere di Lire 70.000.000 risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 11

È approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Tabelle²

² Si omettono le tabelle di contenuto esclusivamente finanziario.